

COMUNE DI LOTZORAI  
Provincia di Nuoro

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 81  
Si attesta che il suddetto atto è stato pubblicato all'albo pretorio Comunale  
per 10 giorni giorni di sicurezza  
del 10-01-15 al 03-02-15 senza opposizione  
Il Segretario Comunale / Il Messaggio Comunale



## COMUNE DI LOTZORAI

*Provincia dell' Ogliastra*

*Piazza Repubblica, 5 - 08040 LOTZORAI*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE E  
PIANO DELLE AREE.**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 25 DEL 30-12-2014

# INDICE

## SEZIONE I – NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Articolo 1.**      **Oggetto del regolamento**  
**Articolo 2.**      **Principi generali**

## SEZIONE II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Articolo 3.**      **Modalità del commercio in forma itinerante**

## SEZIONE III – CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Articolo 4.**      **Dimensioni, forma e delimitazione dei posteggi**  
**Articolo 5.**      **Assenze**  
**Articolo 6.**      **Concessione ed uso dello spazio pubblico**  
**Articolo 7.**      **Attrezzature e veicoli**  
**Articolo 8.**      **Norme comportamentali**  
**Articolo 9 .**      **Requisiti igienico sanitari**  
**Articolo 10.**      **Norme comuni**  
**Articolo 10 bis.** **Requisiti urbanistici**

## SEZIONE IV – MERCATO SETTIMANALE

- Articolo 11.**      **Svolgimento del mercato**  
**Articolo 12.**      **Criteri di assegnazione dei posteggi**  
**Articolo 13.**      **Iiter amministrativo per l'esercizio dell'attività**  
**Articolo 14.**      **Modalità di assegnazione dei posteggi liberi**  
**Articolo 15.**      **Scambio di posteggi e miglioria**  
**Articolo 16.**      **Durata e rinnovi**  
**Articolo 17.**      **Gestione del registro delle presenze maturate**  
**Articolo 18.**      **Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio**  
**Articolo 19.**      **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**  
**Articolo 20.**      **Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio**  
**Articolo 21.**      **Richiamo delle modalità di trasferimento di titolarità**  
**Articolo 22.**      **Mercati straordinari**  
**Articolo 23.**      **Modifiche, soppressione e spostamento dei mercati**

## SEZIONE V – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Articolo 24.**      **Posteggi per la vendita su aree fuori mercato**  
**Articolo 25.**      **Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi**  
**Articolo 26.**      **Individuazione dei posteggi**  
**Articolo 27.**      **Decadenza**

## **SEZIONE VI – MERCATO SERALE ESTIVO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**

- Articolo 28.      *Caratteristiche del mercatino serale in occasione di manifestazioni***
- Articolo 29.      *Obblighi del venditore***
- Articolo 30.      *Banco vendita***
- Articolo 31.      *Assegnazione posteggi***
- Articolo 32.      *Illuminazione***
- Articolo 33.      *Inquinamento acustico***
- Articolo 34.      *Decoro del mercato***
- Articolo 35.      *Rifiuti***
- Articolo 36.      *Revoca posteggio***
- Articolo 37.      *Assenze***
- Articolo 38.      *Pagamento suolo pubblico***

## **SEZIONE VII – DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 39.      *Sanzioni***
- Articolo 40.      *Norma di rinvio***
- Articolo 41.      *Entrata in vigore***

## SEZIONE I – NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio svolto sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Lotzorai, in riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998 ed in ossequio ai criteri generali dettati dalla Regione Autonoma della Sardegna: Legge Regionale n° 5 del 18 maggio 2006, come modificata dalla Legge Regionale n° 17 del 6 dicembre 2006, Deliberazione regionale n° 53/15 del 20.12.2006 e Deliberazione regionale n° 15/15 del 19.04.2007;

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **Commercio al dettaglio:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b. **Commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c. **Aree pubbliche:** Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d. **Posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- e. **Mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.
- f. **Fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- g. **Presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- h. **Presenze effettive in una Fiera:** il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- i. **Posteggio libero:** il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- j. **Miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- k. **Scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- l. **Spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- m. **Spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

### Art. 2 – Principi generali

1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Nell'ambito dei posteggi dati in concessione agli operatori, il Comune ha facoltà di imporre particolari limitazioni all'assortimento merceologico nell'ambito del settore, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, o concessi per un solo giorno o per periodi comunque limitati;
  - b) su qualsiasi area, negli spazi e negli orari definiti dal presente regolamento, purché in forma itinerante.
3. La concessione del posteggio è subordinata al possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
4. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio che deve essere esibito agli organi di vigilanza;
5. Nell'assegnazione dei posteggi e nell'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati viene garantita una riserva per i produttori agricoli in misura non inferiore alla percentuale del 30% degli spazi disponibili **(per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D.Lgs n° 99 del 29 marzo 2004 e dell'art. 1 del D.Lgs n° 101 del 27 maggio 2005)**

## SEZIONE II –COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

### Art. 3 – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante avviene secondo le seguenti prescrizioni:
  - a) può essere svolto su tutte le aree pubbliche, con i limiti previsti nel successivo comma 2;
  - b) in caso di vendita effettuata mediante veicoli, la sosta deve avvenire osservando le norme del codice della strada, e comunque in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione;
  - c) l'esercente potrà sostare in uno stesso luogo complessivamente per non più di un'ora, e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento della compravendita con l'acquirente;
  - d) in ogni caso, l'esercente non potrà rimanere nella stessa posizione in assenza di clienti, attendendo l'arrivo di acquirenti, per oltre dieci minuti consecutivi;
  - e) trascorsi i termini sopra riportati, l'esercente dovrà spostarsi di almeno **300 metri**;
  - f) è fatto divieto di effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale, per più di un'ora consecutiva;
  - g) al termine delle operazioni di vendita, l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.
2. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni della settimana esclusa la domenica, nel periodo estivo; nel periodo invernale gli orari sono i seguenti dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, e dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., è consentito l'utilizzo di strumenti fonici per la pubblicità sonora del commercio in forma itinerante, con limitazione ai soli orari antimeridiani.
3. In occasione di particolari eventi o ricorrenze, il Sindaco può autorizzare temporaneamente l'esercizio del commercio in forma itinerante in deroga ai limiti riportati al comma 2.
4. Gli organi di Polizia Municipale hanno facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, purché motivato da ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.
5. Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo.

## **SEZIONE III –CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGIO**

### **Art. 4 – Dimensioni, forma e delimitazione dei posteggi**

1. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni, per i posteggi esistenti, restano quelle già precedentemente autorizzate. In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie ordinaria per i posteggi è:

per i posteggi ordinari, di mq 16 (4 x 4);

per la sistemazione di mezzi di dimensioni maggiori, può essere previsto fino al 15% di posteggi di mq 20 (5 x 4);

2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

### **Art. 5 - Assenze**

1. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione del posteggio temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie si procede alla revoca della concessione del posteggio.
4. In caso di assenza giustificata ai sensi del comma precedente, il documento dimostrativo (certificato medico o simili) dovrà essere esibito, a pena di invalidità, entro un mese dall'inizio del periodo di assenza.

### **Art. 6 - Concessione ed uso dello spazio pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale T.O.S.A.P. vigente.
2. In caso di mancato pagamento, l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione di posteggio, assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.
3. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
4. L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione, nel rispetto della categoria merceologica prevista per il posteggio concesso, nel rispetto delle disposizioni igienico –sanitarie e di sicurezza.
5. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere. L'operatore dovrà raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro gli appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante.

6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti.
7. L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:
  - a) atto abilitativo per la vendita sulle aree pubbliche;
  - b) atto di concessione del posteggio;
  - c) ricevuta di pagamento della TOSAP.

#### **Art. 7 - Attrezzature e veicoli**

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come individuato dalle apposite linee di demarcazione.
2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm 50. Le eventuali tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt 2.
3. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e oggetti comunque ingombranti è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre all'interno dell'area assegnata.
4. E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce, purché ciò non costituisca pericolo e non ostacoli il normale transito del pubblico.
5. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.
6. E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.
7. E' fatto obbligo agli operatori commerciali che effettuino la vendita mediante autoveicoli di tenere i propri mezzi entro lo spazio assegnato.
8. Durante l'orario di mercato e fino a due ore dopo il termine delle vendite è vietata la circolazione e la sosta all'interno dei mercatini di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi degli organi di Polizia Municipale, Polizia stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanze e i mezzi di vigilanza e soccorso in generale.
9. Nelle aree di mercato, è istituito il divieto di sosta a partire da due ore prima e fino a due ore dopo il termine delle operazioni di vendita.
10. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezione fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

#### **Art. 8 - Norme comportamentali**

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:
  - a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
  - b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
  - c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
  - d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
  - e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.
2. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.
3. Al fine di garantire il miglior funzionamento dei mercatini è fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.
4. I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

### **Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione d'alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che questi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti; la verifica spetta alla competente Azienda Sanitaria, a seguito della notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004.
3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste d'allacciamento alla rete elettrica, salvo che non si utilizzino veicoli o altri mezzi in possesso delle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.
4. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce, al fine di evitare danni o contaminazioni degli alimenti; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi.
5. La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla L.R. n° 5/2006 per tale attività.
6. E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere nelle aree pubbliche.

### **Art. 10 - Norme comuni**

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali o comunque non a diretta disposizione del comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.
2. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sulla dichiarazione autocertificativa.
3. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari.

### **Art. 10 bis – Requisiti urbanistici**

La realizzazione dei manufatti per lo svolgimento delle attività produttive nelle aree pubbliche sopra elencate non saranno assoggettate alle norme urbanistiche comunali vigenti, ma i concessionari dovranno comunque dotarsi di titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione, ex art. 146 del Decreto Legislativo 42/04, rilasciata dal Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica e di qualsiasi altra autorizzazione previsto dalla normativa vigente.

## **SEZIONE IV – MERCATO SETTIMANALE**

### **Art. 11 – Svolgimento del mercato**

1. Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge ogni martedì della settimana nella **Via Repubblica**, nel tratto compreso tra la Scuola Media e l'ingresso ai parcheggi comunali (da incrocio Via Repubblica-Via Satta ad incrocio Via Repubblica- Via Nuoro), come delimitata da allegata planimetria.
2. In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Sindaco, in accordo con il Comando Polizia Municipale.
3. I posteggi (n. 25 di cui n. 22 posteggi fissi e n. 3 occasionali) sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni, per i posteggi esistenti nel mercato attuale di Piazza Repubblica, restano quelli già precedentemente autorizzati. In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie ordinaria è:
  - per i posteggi ordinari, di mq 50 (10 x 5);

- per la sistemazione di mezzi di dimensioni maggiori, può essere previsto fino a mq 60 (12 x 5)
- 4) La corsia di passaggio per i clienti deve essere lasciata libera da ogni occupazione (scatole, appendiabiti, tappeti ecc.).
- 5) Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
- 6) L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore **7:00** alle ore **8:00**.
- 7) Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore **8:00** alle ore **14:00**.
- 8) L'accesso all'area del mercato è consentito agli spuntisti dalle ore **7:00** alle ore **8:30**. In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore **8:30**.
- 9) Il posteggio dovrà essere lasciato libero dalle attrezzature e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.
- 10) In casi particolari, è consentita la realizzazione di mercati straordinari anche domenicali, intesi come edizioni aggiuntive del mercato settimanale, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie. In tali casi, verranno conteggiate esclusivamente le presenze degli spuntisti.
- 11) I n. 3 posteggi, per i quali non viene rilasciata concessione, vengono assegnati giornalmente ai venditori occasionali e riservati ai produttori agricoli (n. 2 posteggi) e alla rivendita di fiori e piante (n. 1 posteggio).
- 12) Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree ad esso destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza e quelli degli assegnatari.
- 13) E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato, purché all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti:

### **Art. 12 - Criteri di assegnazione dei posteggi**

1. E' confermata ogni assegnazione di posteggio effettuata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I posteggi dei mercati vengono assegnati mediante una procedura selettiva ad evidenza pubblica. Gli uffici comunali provvedono ad emanare apposito bando:  
per le nuove disponibilità, entro sessanta giorni dal momento in cui uno o più posteggi siano stati istituiti o siano tornati nella disponibilità dell'Amministrazione e non vi sia una graduatoria in corso di validità per la riassegnazione dello stesso;  
in caso di posteggi che risultassero vacanti a causa di un numero di partecipanti al bando inferiore alla disponibilità, con cadenza almeno biennale.
3. Il bando comunale deve contenere:
  - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
  - b) l'elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
  - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto

tassativamente a rispettare, pena la decadenza del titolo abilitativo, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;

d) il termine entro il quale il Comune redige le graduatorie.

4. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara di cui al comma precedente, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) In ulteriore subordine progressivo:
  - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
  - numero familiari a carico;
  - anzianità del richiedente;
  - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
  - anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

5. L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dalla Polizia Municipale. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione, ed in caso di cessione d'azienda viene trasferita al soggetto subentrante.

6. La graduatoria di cui al precedente comma 2 ha valore per tre anni dalla sua approvazione.

Durante tale periodo, ogni posteggio resosi disponibile verrà assegnato in ordine di graduatoria.

7. Qualora fossero presenti domande di migliona, queste saranno accolte con diritto di prelazione rispetto alle nuove assegnazioni. Il posteggio lasciato libero dall'operatore che si sposti in una nuova posizione sarà quindi assegnato seguendo la medesima graduatoria.

8. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 228/2001 sarà pari al 30% del totale dei posteggi di cui è prevista la concessione nell'ambito del mercato. Tale riserva non si applica per i mercati in cui non sia prevista la vendita nel settore merceologico alimentare.

9. Fatte salve le assegnazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione a seguito di cessazione o revoca, verrà data priorità ai produttori agricoli fino alla copertura dei posti ad essi riservati.

10. In caso di mancata assegnazione di posteggi ai produttori agricoli, a causa di un numero di domande inferiore alla disponibilità effettiva, si procederà ad assegnare gli stessi agli operatori del settore alimentare, in ordine di graduatoria.

11. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 4. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese è da intendersi con riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.

12. In caso di assenza dell'operatore titolare della concessione, ancorché si tratti di produttore agricolo, l'assegnazione giornaliera verrà fatta con i criteri di cui al successivo art. 17.

### **Art. 13 - Iter amministrativo per l'esercizio dell'attività**

1. A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 12, il Servizio Vigilanza e Commercio, per effetto di quanto disposto dall'art. 6 della deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007 avente ad oggetto: "Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5, Capo II - artt. 14-18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche", provvede ad emettere un atto espresso di concessione del posteggio e, contestualmente la relativa autorizzazione.

2. Qualora l'assegnatario del posteggio sia già in possesso di un titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, questi potrà esercitare l'attività sin dalla data di emissione della concessione del posteggio. Per i nuovi operatori, per poter esercitare l'attività sarà necessario munirsi del titolo abilitativo.
3. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale.
4. Ad ogni operatore non potrà essere concesso più di un posteggio.

#### **Art.14 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi**

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08:30, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo abilitativo, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato, con priorità allo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dalla Polizia Municipale. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.
3. Nell'assegnazione dei posteggi liberi viene garantita una riserva per i produttori agricoli pari al 30% dei posteggi disponibili in tale giornata. Si seguono i criteri di priorità di cui al precedente comma 2. In caso di mancata assegnazione ai produttori agricoli, a causa di un numero di presenti inferiore ai posti riservati, si procederà ad assegnare gli stessi agli altri operatori, con priorità al settore alimentare, secondo i criteri indicati al comma 2.
4. Il titolo abilitativo degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dal titolo per l'esercizio dell'attività in forma itinerante integrato dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 15 - Scambio di posteggio e miglioria**

1. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova assegnazione, prevale la domanda di cambio di posteggio.
2. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi, a seguito di presentazione di un'apposita istanza sottoscritta da entrambi gli operatori interessati. Successivamente si provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sulle concessioni, previa verifica della regolarità dei pagamenti dovuti.
3. Gli operatori interessati ad effettuare una miglioria dovranno rivolgere domanda scritta al Comune. Per spostamenti verso posteggi da assegnare, si applica quanto previsto dal precedente art. 14. Non possono essere previsti spostamenti verso posteggi di cui non sia prevista l'assegnazione. I n. 3 posteggi occasionali rimangono a disposizione per i produttori agricoli e rivendita fiori.

#### **Art. 16 - Durata e rinnovi**

1. La concessione di posteggio ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1, la concessione può essere rinnovata per ulteriori dieci anni fatti salvi i casi in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo, nei casi previsti dalla legge o per motivi di pubblico interesse.

## **Art. 17 – Gestione del registro delle presenze maturate**

Presso i competenti Uffici Comunali sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e delle rispettive dimensioni;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa ed alla data di assegnazione;
- c) le graduatorie dei titolari di posteggio, formulate applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:
  - maggiore anzianità dell'attività nel mercato, ricavabile dalla data di concessione di posteggio, propria o dei danti causa;
  - in subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa;
  - in caso di ulteriore parità maggiore anzianità di attività su area pubblica della Ditta concessionaria del posteggio, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- d) le graduatorie dei non assegnatari di posteggio, formulate in base a:
  - maggiore numero di presenze maturate nel mercato (riferite ad un'unica autorizzazione);
  - in caso di parità di presenze, maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa;

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria la presenza dell'operatore (nel caso di società del legale rappresentante o di un socio), oppure di dipendenti e/o di collaboratori familiari, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

## **Art. 18 – Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio**

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo, non si considerano:

1. le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purchè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
2. le assenze maturate nel mercato infrasettimanale il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.

E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e lutti non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, purchè siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

## **Art. 19 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il mancato pagamento del canone nei modi e termini previsti comporta la decadenza della concessione del posteggio.

Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato a cadenza trimestrale o semestrale per i titolari di posteggio secondo le modalità stabilite nella convenzione stipulata con il Comune di Lotzorai e a cadenza giornaliera per gli spuntisti occasionali.

### **Art. 20 – Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio**

L'autorizzazione e, conseguentemente la relativa concessione del posteggio sono revocate:

- a seguito di perdita, da parte dell'operatore, dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006;
- per mancato utilizzo del posteggio assegnato, per un periodo di tempo, consecutivo, di 1 mese, e per anno solare, superiore complessivamente a 3 mesi, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza, debitamente documentati;
- qualora l'operatore non inizi l'attività entro 1 mese dall'avvenuto rilascio salvo proroga da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità;
- per cessioni a soggetti ed aziende terzi che non ne abbiano titolo.

La concessione di posteggio è revocata:

1. per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio, tenendo conto delle indicazioni dello stesso, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati o non contemplati nel bando per l'assegnazione decennale, qualora in essere;
  - nell'ambito dell'area di mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.
2. nelle ipotesi previste dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
3. in caso di omesso versamento della relativa tariffa di concessione. In tale ipotesi il Responsabile del Servizio, a seguito del rapporto informativo degli organi preposti alla vigilanza del mercato, provvederà all'avvio della procedura di revoca assegnando un termine di gg. 30 dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente revocata.

### **Art. 21 – Richiamo delle modalità di trasferimento di titolarità**

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, purchè venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs n° 114/1998, dalla L.R. n° 5/2006 e dall'art. 4 della deliberazione della Giunta Regionale n° 15/15 del 19.04.2007 avente ad oggetto: "Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5, capo II – artt. 14-18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche".

A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata domanda di voltura al Comune, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita ai danti causa.

### **Art. 22 - Mercati straordinari**

1. In prossimità di particolari ricorrenze, o durante la stagione turistica, sarà possibile effettuare mercati straordinari, consistenti nella ripetizione del mercato settimanale in giornate supplementari, previa emanazione di uno specifico provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

### **Art. 23 - Modifiche, soppressione e spostamento dei mercati**

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse procedure previste per la istituzione di nuovi mercati.
2. Il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, se non già previsti nel presente Regolamento, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

## **SEZIONE V - POSTEGGI FUORI MERCATO**

### **Art. 24 – Posteggi per la vendita su aree fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, singoli o in raggruppamento, sono individuati sia con il presente Regolamento Comunale, che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale in caso di nuovi e futuri posteggi.
2. Il Comune, può adottare tutti i provvedimenti necessari, compresi trasferimenti e ricollocazione dei posteggi già assegnati, per esigenze di traffico, viabilità, urbanistiche e pubblico interesse. In caso di trasferimento e ricollocazione si procede alla riassegnazione dei nuovi posti tra gli interessati, nel rispetto della graduatoria redatta a seguito del bando comunale, utilizzando quale criterio prioritario quello della anzianità maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio della autorizzazione amministrativa per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

### **Art. 25 - Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. La concessione pluriennale del posteggio su aree fuori mercato, che ha validità decennale, viene comunque rilasciata mediante espletamento di bando di gara e può essere rinnovata, fatti salvi i casi in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo nei casi previsti dalla legge o per motivi di pubblico interesse. Nel bando devono essere indicati i criteri utilizzati per l'assegnazione del posteggio previsti dall'art. 6 dell'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007, in materia di commercio su area pubblica.
2. Per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, si utilizzeranno i seguenti criteri: **a)** maggior numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune; **b)** richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori; **c)** richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche; **d)** ulteriore subordine: **1)** presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap; **2)** numero di familiari a carico; **3)** anzianità del richiedente; **4)** anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa; **5)** anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

### **Art. 26 - Individuazione dei posteggi**

1. I posteggi fuori mercato, istituiti nel territorio comunale, vengono individuati nel presente regolamento con apposito elenco distinto per localizzazione del posteggio stesso, con l'indicazione del periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell'attività, destinazione ed eventuale specializzazione merceologica.
2. I posteggi fuori mercato osservano gli orari stabiliti con ordinanza n. 19 del 08.08.2012, sia in relazione al commercio al dettaglio sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi) che, ai sensi del D.L. n. 201/2011, liberalizza gli orari di vendita. L'attività di diffusione della musica osserva gli orari stabiliti con ordinanza n. 20 del 08.08.2012, ferma restando la possibilità di stabilire una specifica e differente disciplina con provvedimento del Sindaco.

## **UBICAZIONE DELLE AREE FUORI MERCATO E POSTEGGI DA METTERE A BANDO**

<b>Ubicazione</b>	<b>n. posteggi</b>	<b>tipologia</b>	<b>Periodo operatività</b>
S.P. n° 56 fronte cimitero	2 da 16 mq ciascuno	Rivendita fiori	Annuale
Via Dante fronte bar Rubiu	1 da 10 mq	Somministrazione alimenti e bevande	Annuale
Via Roma fronte proprietà Selenu	1 da 15 mq 1 da 30 mq	1 Produttore agric. 1 Somministrazione alimenti e bevande	Annuale
Via Is Orrosas fronte cabina Enel	1 da 10 mq	Produttore agric.	Stagionale
Loc. Spiaggia Is Orrosas	2 da 10 mq ciascuno	Varie	Stagionale
Piazza 4 Novembre	1 da 50 mq 1 da 27 mq	Somministrazione alimenti e bevande	Annuale Stagionale
Via Vittorio Demurtas fronte bar Puddu	1 da 22 mq	Somministrazione alimenti e bevande	Annuale
Tancau piazza S.P. 63	1 da 15 mq	Produttore agric.	Annuale
Tancau Via Lungomare	6 da 20 mq ciascuno	2 Produttore agric. 1 Somministrazione alimenti e bevande 3 Servizi di supporto alla balneazione	Stagionale
Tancau piazza parcheggi	1 da mq 1000	Attività Camper Service	Pluriennale
Località Is Fossus	1 da 20 mq 1 da 20 mq	Varie Somministrazione alimenti e bevande	Pluriennali
Località Tancau (cessioni Navarrese Camping srl)	1 da 15 mq 1 da 20 mq	Varie Somministrazione alimenti e bevande	Stagionale
<b>TOTALE POSTEGGI</b>	<b>n. 23</b>		

### **Art. 27 - Decadenza**

- Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività sull' area pubblica concessa, oltre a quanto previsto dagli ulteriori articoli del presente regolamento, decade qualora il titolare:
  - non utilizzi il posteggio assegnato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi ( ad esclusione dei posteggi del mercato estivo), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, da comprovarsi secondo le modalità prescritte nel presente regolamento;
  - non risulti più provvisto dei necessari requisiti soggettivi ed idonei allo svolgimento dell'attività;
  - in presenza di gravi violazioni delle prescrizioni in materia urbanistica ed igienico-sanitaria.

## **SEZIONE VI - MERCATO SERALE ESTIVO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**

### **Art 28 - Caratteristiche del mercatino serale**

1. Il mercatino estivo serale interessa la via Repubblica, nello spazio fronte la scuola elementare e la Via Is Orrosas fronte Chiesa di Santa Maria di Donigala, nei posteggi individuati dall'Amministrazione.
2. Il mercatino si svolgerà nei giorni interessati dalle manifestazioni ricorrenti annualmente (San Sebastiano, San Cristoforo, Sant'Elena, Santa Maria di Donigala ecc.) e ad ogni evento organizzato eccezionalmente, nelle ore di durata delle manifestazioni. Gli spazi vengono assegnati dalla Polizia Municipale in base alla disponibilità dello spazio pubblico e tenendo conto dell'ordine di arrivo delle richieste.
3. Nel suddetto mercato è ammessa la vendita dei seguenti prodotti:  
generi di artigianato ed artistici;  
prodotti agricoli;  
dolciumi e liquori;  
prodotti di cartoleria;  
souvenir, bigiotteria, complementi d'arredo;
4. Sono ammessi all'assegnazione dei posteggi i seguenti soggetti :
  - a) Chi espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno (anche i c.d. hobbisti);
  - b) Gli artigiani regolarmente iscritti alla camera di commercio Industria ed artigianato –sezione artigianato- in possesso dell'autorizzazione al commercio in forma itinerante;
  - c) I titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.
5. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categoria sopra elencate ed, in ogni caso, la merce posta in vendita da coloro che non sono in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita su aree pubbliche, deve essere rigorosamente prodotta dallo stesso richiedente il posteggio.

### **Art. 29 - Obblighi del venditore**

1. Ogni venditore dovrà occupare il posteggio assegnatogli a partire dalle ore 18:00; gli assegnatari che non occuperanno il proprio posteggio entro l'orario sopra indicato perderanno tale diritto per tutta la serata; il venditore è obbligato ad avere cura del proprio posteggio sia sotto il profilo igienico - sanitario, che nel rispetto delle norme che regolano la quiete pubblica. Gli assegnatari del posteggio devono essere sempre presenti sul posto e dovranno avere esposta sul banco, l'autorizzazione commerciale, il permesso di occupazione suolo pubblico rilasciato dal Comune e la ricevuta dell'avvenuto pagamento del suolo pubblico ed esibirla a richiesta degli organi preposti al controllo.
2. Qualora non sia presente il titolare o sia trovato senza autorizzazione, sarà immediatamente inibita la vendita.
3. E' vietato in modo assoluto l'uso di paletti o di altri oggetti da fissare al suolo. I banchi dovranno essere ben allineati sulla stessa fila, nel rispetto degli spazi consentiti e tra un banco e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio di almeno un metro lineare. Inoltre per il decoro del mercatino il venditore deve parcheggiare il proprio automezzo in aree destinate a parcheggio pubblico che non siano frontali al mercato, tali spazi dovranno essere lasciati liberi per gli avventori.

### **Art. 30 - Banco vendita**

La struttura utilizzata come banco per la vendita deve essere decorosa e non costituire pericolo per i clienti e passanti ed il tutto fissato con idonei materiali; dovrà essere sostanzialmente composta da due cavalletti ed un pianale in legno, oppure altro materiale, purché in rispetto dell'arredo urbano.

### **Art. 31 - Assegnazione posteggi**

1. Il mercatino serale estivo in occasione delle manifestazioni dispone di n° 28 posteggi (n. 17 posteggi in Via Repubblica – n. 1 posteggio in Via IV Novembre fronte chiesa di Sant’Elena – n. 9 posteggi in Via Is Orrosas fronte chiesa Donigala – n. 1 posteggio in Loc. Is Orrosas fronte spiaggia). L’assegnazione dei posteggi, verrà effettuata dalla Polizia Municipale in base alla disponibilità dello spazio pubblico e tenendo conto dell’ordine di arrivo delle richieste, salvo variazioni dovute all’assenza provvisoria di un partecipante. Non è consentito eccedere dalle misure assegnate relativamente all’occupazione del suolo pubblico.
2. Qualora non vengano assegnati tutti i posteggi disponibili questi potranno essere assegnati a seguito di successive istanze e procedendo in ordine di arrivo al protocollo.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ulteriori posteggi riservati ad espositori di prodotti ritenuti di particolare interesse, qualora non sussistano impedimenti di carattere urbanistico e alla viabilità.

### **Art. 32 - Illuminazione**

L’illuminazione deve essere in rispetto dell’arredo urbano.

### **Art. 33 - Inquinamento acustico**

Durante lo svolgimento del mercato è proibito fare uso di altoparlanti e reclamizzare il proprio prodotto ad alta voce. E’ vietato l’utilizzo di diffusori musicali ad alto volume.

### **Art. 34 - Decoro del mercato**

L’insieme del mercato dovrà assumere un aspetto decoroso e non un disordinato accumulo di oggetti in mostra, nel rispetto dell’espositore e del paese tutto.

### **Art. 35 - Rifiuti**

Ogni oggetto di rifiuto dovrà essere depositato da parte dei venditori in appositi raccoglitori.

### **Art. 36- Revoca posteggio**

L’assegnazione del posteggio sarà revocata in caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento, che verrà consegnato per estratto agli assegnatari del posteggio e sarà dagli stessi sottoscritto, ciò senza che i destinatari del provvedimento possano vantare pretese alcune nei confronti dell’Amministrazione.

### **Art. 37 - Assenze**

In caso di assenza di un partecipante, il posteggio verrà assegnato ( se richiesto) per tutta la durata dell’assenza, al successivo richiedente in ordine di protocollo. Al rientro, gli verrà riassegnato il posteggio originario.

### **Art. 38 - Pagamento suolo pubblico**

1. Il canone per l’occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il mancato pagamento del canone nei modi e termini previsti comporta la decadenza della concessione del posteggio.

## **SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni di legge vigenti sono punite in base alle sanzioni previste dalla legge stessa. In particolare:  
le violazioni alle disposizioni della Legge Regionale n° 5/2006 sono punite con le sanzioni previste dagli artt. 17 e 18 della stessa norma;

le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite con le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 193/2007; le violazioni alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa sono punite con le sanzioni di cui al titolo I, capo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, che non costituiscano violazione delle norme di Legge, è punito con la sanzione amministrativa da € **100,00** a € **500,00** ai sensi e per gli effetti della Legge n° 3/2003.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

#### **Art. 40 - Norma di rinvio**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale;
2. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazione delle stesse;
3. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni, ivi comprese le norme contenute nel Regolamento del mercato settimanale che pertanto deve considerarsi abrogato;
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.

#### **Art. 41- Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.